



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 12 agosto 2020 n.135**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 3, primo comma, numero 2) e l'articolo 6, della Legge 12 aprile 2007 n.52;  
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.35 adottata nella seduta del 23 luglio 2020;  
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,  
della Legge Qualificata n.186/2005;  
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **PIANO DI CONTROLLO DEI CORVIDI**

### **Art. 1** *(Finalità)*

1. Il presente piano disciplina l'attività di gestione dei Corvidi di interesse faunistico, ovvero Gazza (*Pica pica*), Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) e Ghiandaia (*Garrulus glandarius*) ed ha validità su tutto il territorio della Repubblica di San Marino escluse le aree a Parco e le Riserve naturali Integrali.
2. Il piano è adottato allo scopo di tutelare e salvaguardare, attraverso il contenimento delle predazioni su uova e nidiacei, le naturali capacità riproduttive delle popolazioni di fauna selvatica stanziale, in particolare quelle di interesse venatorio (fagiano e pernice rossa) e per prevenire danni all'agricoltura.
3. Il piano dovrà essere attuato senza compromettere la conservazione delle specie oggetto di gestione.
4. Qualora le valutazioni del presente piano siano coerenti con le finalità sopra indicate è facoltà dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (di seguito in breve UGRAA) prorogare il piano stesso fino al rinnovo del Piano Faunistico Venatorio.

### **Art. 2** *(Monitoraggi)*

1. L'attuazione del piano è subordinata alla realizzazione di monitoraggi faunistici periodici, anche a cadenza pluriennale, delle specie oggetto di controllo e delle specie stanziali di interesse gestionale in maniera da determinare l'effettiva necessità di intervento.
2. I monitoraggi saranno organizzati dall'UGRAA e realizzati con la collaborazione di operatori abilitati attraverso appositi corsi e della Federazione Sammarinese della Caccia (di seguito in breve F.S.d.C.).

**Art. 3**  
*(Aree di intervento)*

1. Le aree di intervento saranno definite dall'UGRAA anche su indicazione della F.S.d.C. considerando altresì i dati relativi a densità e distribuzione delle specie scaturiti dai monitoraggi faunistici.
2. Le aree di intervento potranno riguardare anche zone di divieto di caccia o di ripopolamento e possono essere ridefinite sulla base dell'avvenuta segnalazione da parte di agricoltori o conduttori dei terreni di danneggiamento alle coltivazioni o sulla base di segnalazioni da parte della F.S.d.C. di danni alle nidiate di fauna selvatica o di concentrazione di corvidi.

**Art. 4**  
*(Metodi)*

1. Il controllo dei corvidi di cui all'articolo 1, comma 1, può essere eseguito in maniera selettiva attraverso i seguenti metodi:
  - a) abbattimento esclusivamente da appostamento o all'aspetto, mediante l'utilizzo di fucile con canna/e ad anima liscia, di calibro non superiore al 12, con non più di tre colpi ed obbligatoriamente con utilizzo di munizione spezzata;
  - b) cattura con gabbie di tipo Larsen o similari a cattura singola o multipla o Letter box, senza l'utilizzo di richiami vivi;
  - c) allontanamento o cattura con rapaci da falconeria, condotti da soggetti autorizzati a norma di Legge.
2. I metodi di cui al comma 1, lettere b) e c) sono disciplinati al successivo articolo 5; il metodo di cui al comma 1 lettera b) è effettuato previa valutazione dell'UGRAA.
3. E' vietato lo sparo ai nidi e ai soggetti nei nidi e l'utilizzo di richiami vivi.
4. È consentito l'uso di "stampi" in plastica o in penna, fissi o mobili, nonché di richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono.
5. Il controllo dei corvidi con il metodo dell'abbattimento deve essere posto in essere, nelle aree di intervento di cui all'articolo 3, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 30 e 32 del Decreto 5 giugno 1972 n.18.

**Art. 5**  
*(Disciplina dei metodi di controllo di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b e c)*

1. Le gabbie di cui all'articolo 4 del comma 1, lettera b) sono controllate quotidianamente e disattivate in caso di impossibilità di controllo. E' consentito l'utilizzo di esche alimentari. Gli animali appartenenti ad altre specie eventualmente intrappolati, in particolare rapaci diurni e notturni, devono essere liberati immediatamente nella zona di cattura.
2. Gli esemplari di Corvidi catturati sono rimossi immediatamente ed abbattuti in luogo diverso attraverso tecniche eutanasiche di norma utilizzate per queste specie.
3. La FSdC fornirà al Servizio Vigilanza Ecologica e Tutela Ambientale un elenco degli operatori abilitati ai monitoraggi ed al prelievo dei Corvidi. Gli operatori abilitati, nonché i falconieri autorizzati, sono tenuti a compilare un registro composto da schede numerate progressivamente e predisposte conformemente al modello di cui all' "Allegato A" al presente decreto delegato; il registro dovrà essere riconsegnato entro il 31 dicembre al Servizio Vigilanza Ecologica e Tutela Ambientale debitamente compilato.
4. L'UGRAA può consentire l'allontanamento o la cattura con rapaci da falconeria, condotti da soggetti autorizzati, anche nelle zone di divieto di caccia e nelle Oasi di ripopolamento. Tale metodo di contenimento potrà essere autorizzato dall'UGRAA, sentita la FSdC, anche sul territorio di libera

caccia e nelle aree di addestramento cani. I falconieri devono concordare l'uscita con la FSdC e l'UGRAA.

**Art. 6**  
*(Periodo)*

1. L'attività di controllo dei Corvidi con il metodo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), potrà essere effettuata nei periodi dal 15 febbraio al 31 marzo e dall'1 luglio al 15 agosto, da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto, ad esclusione delle giornate di martedì e venerdì.
2. L'attività di controllo dei Corvidi con il metodo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), potrà essere effettuata nei periodi dal 15 febbraio al 31 marzo e dall'1 luglio al 15 agosto.
3. La cattura o l'allontanamento di Corvidi con rapaci possono essere effettuati, in accordo con UGRAA, durante tutto l'arco dell'anno nel rispetto dei piani di prelievo.

**Art. 7**  
*(Operatori incaricati)*

1. Il controllo con il metodo di abbattimento selettivo è attuato da operatori residenti nella Repubblica di San Marino, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità, abilitati attraverso appositi corsi predisposti dall'UGRAA.

**Art. 8**  
*(Registri)*

1. L'operatore abilitato all'abbattimento selettivo deve, preventivamente, comunicare all'UGRAA, con apposito modulo, le proprie generalità, la località dell'intervento ed il giorno dell'intervento.
2. Gli operatori abilitati, nel caso di controllo eseguito con il metodo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), sono tenuti a compilare ad ogni uscita un registro composto da schede conformi al modello Allegato "B" al presente decreto delegato. Tale registro dovrà essere riconsegnato entro il 31 dicembre di ogni anno al Servizio Vigilanza Ecologica, debitamente compilato. L'operatore è comunque tenuto a comunicare all'UGRAA, con cadenza settimanale, le specie ed il numero di capi abbattuti al fine di monitorare l'andamento del piano di controllo dei corvidi.
3. Le Guardie del Servizio di Vigilanza Ecologica potranno altresì richiedere in ogni momento la consultazione dei registri per verificare l'andamento del piano di controllo.

**Art. 9**  
*(Piano di prelievo dei Corvidi)*

1. Annualmente, entro il 31 gennaio, in base ai dati disponibili sulla consistenza delle popolazioni, l'UGRAA predispone un Piano di prelievo dei Corvidi dove sarà indicato il numero di capi abbattibili per ciascuna specie.

**Art. 10**  
*(Destinazione delle carcasse)*

1. Salvo diverse indicazioni dell'UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare, vista l'esiguità del numero degli esemplari abbattuti nei singoli interventi di controllo e le modeste dimensioni corporee, si potrà procedere allo smaltimento delle carcasse mediante interrimento ad una

profondità di almeno 50 centimetri in un terreno adeguato per evitare danni all'ambiente (contaminazione delle falde freatiche, intossicazioni da ingestione di piombo).

2. Qualora, per le condizioni dell'habitat e in via del tutto eccezionale, non sia possibile recuperare le carcasse degli animali abbattuti queste potranno essere lasciate in loco.

3. L'UGRAA e l'UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare possono richiedere e trattenere alcuni o tutti gli esemplari abbattuti per monitoraggi biometrici o sanitari (West Nile, trichinella, ed altre malattie riscontrabili).

**Art. 11**  
*(Sanzioni)*

1. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente decreto comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00, con facoltà di oblazione volontaria mediante il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione pecuniaria irrogata.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, la mancata osservanza delle norme del presente decreto delegato comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Decreto Delegato 6 agosto 2012 n.117.

**Art. 12**  
*(Abrogazioni)*

1. E' abrogato il Decreto Delegato 28 gennaio 2015 n.11.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 12 agosto 2020/1719 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Alessandro Mancini – Grazia Zafferani*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini*

ALLEGATO A al Decreto Delegato 12 agosto 2020 n.135

<i>Data cattura</i>	<i>Località</i>	<i>Metodo di cattura</i>	<i>Identificativo gabbia/rapace</i>	<i>N° Gazze catturate</i>	<i>N° Cornacchie catturate</i>	<i>Destinazione</i>
		<input type="checkbox"/> Larsen <input type="checkbox"/> Letter box <input type="checkbox"/> Rapace				<input type="checkbox"/> Vet./UGRAA <input type="checkbox"/> Inceneritore <input type="checkbox"/> Altro
		<input type="checkbox"/> Larsen <input type="checkbox"/> Letter box <input type="checkbox"/> Rapace				<input type="checkbox"/> Vet./UGRAA <input type="checkbox"/> Inceneritore <input type="checkbox"/> Altro
		<input type="checkbox"/> Larsen <input type="checkbox"/> Letter box <input type="checkbox"/> Rapace				<input type="checkbox"/> Vet./UGRAA <input type="checkbox"/> Inceneritore <input type="checkbox"/> Altro
		<input type="checkbox"/> Larsen <input type="checkbox"/> Letter box <input type="checkbox"/> Rapace				<input type="checkbox"/> Vet./UGRAA <input type="checkbox"/> Inceneritore <input type="checkbox"/> Altro
		<input type="checkbox"/> Larsen <input type="checkbox"/> Letter box <input type="checkbox"/> Rapace				<input type="checkbox"/> Vet./UGRAA <input type="checkbox"/> Inceneritore <input type="checkbox"/> Altro
		<input type="checkbox"/> Larsen <input type="checkbox"/> Letter box <input type="checkbox"/> Rapace				<input type="checkbox"/> Vet./UGRAA <input type="checkbox"/> Inceneritore <input type="checkbox"/> Altro
		<input type="checkbox"/> Larsen <input type="checkbox"/> Letter box <input type="checkbox"/> Rapace				<input type="checkbox"/> Vet./UGRAA <input type="checkbox"/> Inceneritore <input type="checkbox"/> Altro
		<input type="checkbox"/> Larsen <input type="checkbox"/> Letter box <input type="checkbox"/> Rapace				<input type="checkbox"/> Vet./UGRAA <input type="checkbox"/> Inceneritore <input type="checkbox"/> Altro
		<input type="checkbox"/> Larsen <input type="checkbox"/> Letter box <input type="checkbox"/> Rapace				<input type="checkbox"/> Vet./UGRAA <input type="checkbox"/> Inceneritore <input type="checkbox"/> Altro
		<input type="checkbox"/> Larsen <input type="checkbox"/> Letter box <input type="checkbox"/> Rapace				<input type="checkbox"/> Vet./UGRAA <input type="checkbox"/> Inceneritore <input type="checkbox"/> Altro
		<input type="checkbox"/> Larsen <input type="checkbox"/> Letter box <input type="checkbox"/> Rapace				<input type="checkbox"/> Vet./UGRAA <input type="checkbox"/> Inceneritore <input type="checkbox"/> Altro
		<input type="checkbox"/> Larsen <input type="checkbox"/> Letter box <input type="checkbox"/> Rapace				<input type="checkbox"/> Vet./UGRAA <input type="checkbox"/> Inceneritore <input type="checkbox"/> Altro
		<input type="checkbox"/> Larsen <input type="checkbox"/> Letter box <input type="checkbox"/> Rapace				<input type="checkbox"/> Vet./UGRAA <input type="checkbox"/> Inceneritore <input type="checkbox"/> Altro
		<input type="checkbox"/> Larsen <input type="checkbox"/> Letter box <input type="checkbox"/> Rapace				<input type="checkbox"/> Vet./UGRAA <input type="checkbox"/> Inceneritore <input type="checkbox"/> Altro
		<input type="checkbox"/> Larsen <input type="checkbox"/> Letter box <input type="checkbox"/> Rapace				<input type="checkbox"/> Vet./UGRAA <input type="checkbox"/> Inceneritore <input type="checkbox"/> Altro
		<input type="checkbox"/> Larsen <input type="checkbox"/> Letter box <input type="checkbox"/> Rapace				<input type="checkbox"/> Vet./UGRAA <input type="checkbox"/> Inceneritore <input type="checkbox"/> Altro
		<input type="checkbox"/> Larsen <input type="checkbox"/> Letter box <input type="checkbox"/> Rapace				<input type="checkbox"/> Vet./UGRAA <input type="checkbox"/> Inceneritore <input type="checkbox"/> Altro
		<input type="checkbox"/> Larsen <input type="checkbox"/> Letter box <input type="checkbox"/> Rapace				<input type="checkbox"/> Vet./UGRAA <input type="checkbox"/> Inceneritore <input type="checkbox"/> Altro
		<input type="checkbox"/> Larsen <input type="checkbox"/> Letter box <input type="checkbox"/> Rapace				<input type="checkbox"/> Vet./UGRAA <input type="checkbox"/> Inceneritore <input type="checkbox"/> Altro

